

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n. 25 R.V.)

PARTE PRIMA

“DISPOSIZIONI GENERALI”

- Art. 1 – Oggetto e finalità**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Modalità del trattamento dei dati personali**

PARTE SECONDA

“ORGANIZZAZIONE”

- Art. 4 – Titolare del trattamento**
- Art. 5 – Coordinatore dei trattamenti**
- Art. 6 – Responsabili del trattamento**
- Art. 7 – Incaricati del trattamento**
- Art. 8 – Amministratore di sistema**
- Art. 9 – Gruppo di studio permanente**

PARTE TERZA

“SOGGETTI ESTERNI”

- Art. 10 – Affidamento di attività, lavori, servizi e forniture a terzi**

PARTE QUARTA
“DATI E REGOLE PER IL TRATTAMENTO”

- Art. 11 – Tipologia di dati**
- Art. 12 – Flusso interno dei dati**
- Art. 13 – Comunicazione e diffusione dei dati**
- Art. 14 – Misure di sicurezza**
- Art. 15 – Obblighi di notificazione e comunicazioni al Garante**
- Art. 16 – Videosorveglianza**

PARTE QUINTA
“RAPPORTI CON GLI INTERESSATI”

- Art. 17 – Informativa**
- Art. 18 – Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato**
- Art. 19 – Diritto di opposizione**

PARTE SESTA
“DISPOSIZIONI FINALI”

- Art. 20 – Disposizioni finali**

ALLEGATI:

- a) Schema del modello di informativa ex art. 13 del codice**
- b) Schema del modello di designazione di “Incaricato del trattamento”**

PARTE PRIMA

“Disposizioni generali”

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento interno della Provincia di Brescia con riferimento alle modalità di attuazione dei disposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e detta specifiche norme di carattere organizzativo inerenti il trattamento dei dati personali, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente nonché stabilisce i profili organizzativi ed operativi che garantiscono la correttezza dei trattamenti stessi e la sicurezza dei dati personali.

Art. 2 – Definizioni

- 1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «Provincia»: la Provincia di Brescia;
 - b) «codice»: il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
 - c) «DPS»: il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

- 2 Ai fini del regolamento, per le definizioni degli istituti in materia di trattamento dei dati personali si fa riferimento all'art. 4 del codice cui si rinvia. In particolare se ne riportano alcune, quali:

- a) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *o*) e da *r*) a *u*), del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

- e) «Titolare»: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) «Responsabile»: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- g) «Incaricati»: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) «Interessato»: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) «comunicazione»: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) «diffusione»: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- k) «banca di dati»: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- l) «Garante»: l'autorità di cui all'articolo 153 del codice, istituita dalla L. 31 dicembre 1996 n. 675.

Art. 3 – Modalità del trattamento dei dati personali

- 1 Qualsiasi operazione di trattamento di dati personali nell'ambito di titolarità/responsabilità della Provincia deve uniformarsi ai principi contenuti nel codice.
- 2 In particolare si evidenziano i seguenti principi:
 - a) principio di liceità (art. 11 co. 1 e art. 18 co. 2 del codice), in base al quale i soggetti pubblici trattano i dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - b) principio della preventiva informazione (art. 13 co. 1 del codice), in base al quale i dati personali possono essere trattati solo dopo aver fornito, con le modalità indicate dal codice, la prescritta informativa;
 - c) principio di necessità (art. 3 del codice), in base al quale l'utilizzazione dei dati personali con l'ausilio di sistemi informativi e programmi informatici deve essere ridotta al minimo ed è

esclusa quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi;

- d) principio di proporzionalità (art. 11 co. 1 lett. d del codice), in base al quale i dati personali non devono essere eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) principio della qualità (art. 11 co.1 lett. a, c, d del codice), in base al quale i dati personali devono essere trattati correttamente garantendone l'esattezza, l'aggiornamento se necessario e la completezza;
- f) principio di finalità (art. 11 co. 1 lett. b del codice), in base al quale sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- g) principio di pertinenza (art. 11 co. 1 lett. d del codice), in base al quale i dati personali, oggetto del trattamento, devono essere pertinenti rispetto alle finalità perseguite con il trattamento stesso;
- h) principio di indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 co. 3 del codice), in base al quale i soggetti pubblici devono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- i) principio di necessità delle operazioni su dati sensibili e giudiziari (art. 22 co. 9 del codice), in base al quale i soggetti pubblici sono

autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito;

j) principio della temporaneità (art. 11 co. 1 lett. e del codice), in base al quale i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono trattati;

k) principio di semplificazione (art. 2 co. 2 del codice), in base al quale il soggetto trattante i dati deve semplificare, armonizzare e rendere efficaci le modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato e di assolvimento dei propri obblighi quale Titolare;

3 I Responsabili e gli Incaricati devono inoltre compiere qualunque operazione di trattamento di dati personali:

- nel rispetto delle norme regolamentari vigenti ed in particolare, nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- conformandosi a quanto prescritto nel DPS;
- in osservanza delle istruzioni ad essi impartite.

4 Il trattamento dei dati personali deve essere realizzato con l'adozione di modalità operative che garantiscono il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'Interessato, con

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto di protezione dei dati personali.

PARTE SECONDA

“Organizzazione”

Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è la Provincia nel suo complesso, secondo il modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti locali e dello Statuto vigenti.
2. Il Titolare esercita un potere decisionale autonomo circa le finalità e le modalità del trattamento ivi compreso il profilo della sicurezza.
3. Il Titolare assolve, direttamente o attraverso apposita delega al “Coordinatore dei trattamenti” di cui all'art. 5 del presente regolamento, agli altri compiti previsti dal codice ed in particolare:
 - a) cura l'obbligo di notificazione (ove necessaria) al Garante;
 - b) effettua le comunicazioni al Garante;
 - c) gestisce ogni ulteriore rapporto con il Garante;
 - d) salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, provvede alla designazione dei Responsabili, specificandone analiticamente per iscritto ambiti e compiti ed impartendo le

istruzioni necessarie per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la loro integrità e sicurezza;

- e) adotta le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali e a tal fine, tramite i Responsabili, redige e cura l'aggiornamento del DPS;
- f) stabilisce ed adotta le misure idonee e preventive di cui all'art. 31 del codice;
- g) svolge attività di impulso circa gli aspetti organizzativi (gestionali ed operativi);
- h) fornisce disposizioni per la costituzione e l'aggiornamento dell'archivio delle banche di dati esistenti individuando i rispettivi Responsabili;
- i) vigila sulla conformità dell'attività svolta dai Responsabili alle disposizioni di legge e regolamentari, alle istruzioni ed alle direttive impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
- j) istituisce il "Gruppo di studio permanente" di cui all'art. 9 del presente regolamento per le problematiche tecniche e operative inerenti la materia.

4. Il Titolare, salvo diversa espressa manifestazione di volontà, è coadiuvato – per lo svolgimento gestionale, operativo e tecnico dei suoi compiti – dal Coordinatore dei trattamenti.

Art. 5 – Coordinatore dei trattamenti

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione, nell'ambito della Provincia, della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di assicurare un costante adeguamento delle attività dell'ente ad essa, il Direttore Generale se nominato ovvero il Segretario Generale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto della Provincia, svolge il coordinamento dei trattamenti ed emana i necessari provvedimenti di carattere organizzativo conseguenti.
2. Il Coordinatore dei trattamenti, avvalendosi del "Gruppo di studio permanente", provvede in particolare:
 - a) ad assicurare il supporto e l'assistenza tecnica in materia di protezione dei dati personali alle strutture operative;
 - b) ad avviare le procedure per l'aggiornamento del DPS;
 - c) ad individuare, programmare e garantire, per conto del Titolare, il quadro delle verifiche previste dall'art. 29 co. 5 del codice, nei confronti dei Responsabili e rispetto ai trattamenti;
 - d) alla cura dell'adozione delle misure di cui all'art. 8 co. 2 lett. b) ed e) del presente regolamento;
 - e) ad ogni altro compito individuato dal presente regolamento.
3. Il Coordinatore dei trattamenti può delegare, a livello tecnico-operativo, compiti di cui al comma 2 ai coordinatori del "Gruppo di studio permanente".

Art. 6 – Responsabili del trattamento

1. Previa designazione di cui all'art. 4 co. 3 lett. d) del presente regolamento, sono Responsabili del trattamento: il Direttore Generale (se nominato), il Segretario Generale e i Dirigenti della Provincia, relativamente alle rispettive attività di competenza e, nei casi di cui all'art. 10 del presente regolamento, i soggetti esterni all'Ente, espressamente individuati, che collaborano, con il trattamento dei dati personali, all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie della Provincia.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel provvedimento di designazione, il Responsabile, nel rispetto dell'ambito assegnato, cura la gestione dei trattamenti in osservanza dei principi e delle disposizioni del codice, del presente regolamento, del regolamento provinciale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, delle istruzioni e delle direttive ricevute dal Titolare nonché dei provvedimenti del Garante. In particolare:
 - a) provvede alla designazione per iscritto degli Incaricati di cui all'art. 7 del presente regolamento specificando l'ambito del trattamento;
 - b) formula per iscritto le istruzioni agli Incaricati in ordine sia alle modalità di trattamento che ad ogni altro specifico adempimento;

- c) cura il coordinamento delle operazioni di trattamento dei dati affidate ai propri Incaricati;
- d) esegue nei confronti degli Incaricati ed in relazione ai trattamenti gli opportuni controlli successivi, verificando la conformità dell'operato degli stessi alle disposizioni di legge e regolamentari, alle istruzioni ed alle direttive impartite;
- e) provvede, per la propria struttura operativa, alla elaborazione, redazione ed aggiornamento del DPS;
- f) cura l'applicazione delle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. e) del presente regolamento e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso degli Incaricati avvalendosi, qualora il trattamento avvenga con l'ausilio di strumenti elettronici, del supporto tecnico-informatico dell'Amministratore di sistema;
- g) cura la formazione ed il costante aggiornamento degli Incaricati, garantendo loro la puntuale frequenza alle attività formative previste nel DPS;
- h) provvede a che sia assicurata la corretta informativa all'Interessato ovvero alla persona presso la quale i dati sono raccolti;
- i) vigila sulla correttezza delle comunicazioni dei dati personali e della loro diffusione nonché dei flussi informativi interni;

- j) cura la verifica periodica dell'esattezza e dell'aggiornamento dei dati nonché la loro pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, disponendo il blocco, la cancellazione totale o parziale ovvero ogni altro intervento ritenuto necessario;
- k) assicura la cessazione del trattamento;
- l) collabora, per la propria struttura operativa, nelle attività multifunzionali o intersettoriali – ivi compreso l'adempimento o la redazione di documenti – necessarie all'applicazione del codice o comunque richieste dal Titolare o dal Coordinatore dei trattamenti;
- m) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalle norme di legge e regolamentari ovvero assegnati dal Titolare.

Art. 7 – Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile designatore, attenendosi alle istruzioni ricevute e svolgendo tutti i compiti previsti nel codice.
2. La designazione deve rivestire la forma scritta secondo lo schema allegato al presente regolamento integrabile secondo le esigenze

organizzative.

3. Si considera equivalente alla designazione di cui al precedente comma, anche la documentata preposizione della persona fisica ad un'unità organizzativa per la quale sia stato individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
4. Gli Incaricati devono essere individuati tra i dipendenti e tra le persone fisiche che, seppur non legate all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, collaborino nei casi previsti dall'art. 10 del presente regolamento, trattando dati dei quali la Provincia è Titolare o Responsabile, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
5. Gli Incaricati devono effettuare le operazioni autorizzate, attenendosi alle istruzioni ricevute anche verbalmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati, segnalando tempestivamente al Responsabile ogni anomalia, criticità o disfunzione rilevata nell'espletamento dei compiti affidati.
6. Gli Incaricati, nell'ambito del trattamento consentito e salvo diversa specifica del Responsabile, devono in particolare:
 - a) custodire e gestire correttamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici provinciali;
 - b) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali nei casi e con le modalità previsti dal codice;
 - c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto, curandone l'aggiornamento e la completezza, verificandone l'esattezza, la

- pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento nonché conservandoli in modo da consentire l'identificazione dell'Interessato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi del trattamento stesso;
- d) garantire il corretto esercizio dei diritti dell'Interessato nell'ottica della semplificazione dei relativi adempimenti;
 - e) prendere atto di un eventuale esercizio di diritti da parte dall'Interessato (art. 8 co. 1 del codice). Più in specifico, qualora la richiesta di esercizio di diritti dell'interessato di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del codice sia formulata oralmente, annota sinteticamente tale richiesta (art. 9 co. 1 del codice);
 - f) custodire e gestire la documentazione in formato cartaceo, rendendola inaccessibile ai terzi ovvero agli Incaricati/Responsabili di altro ambito e rispettando quant'altro previsto, per i trattamenti senza l'utilizzo di strumenti elettronici, dall'allegato B del codice sulla base di quanto adottato dal Titolare;
 - g) utilizzare gli strumenti informatici, precludendone l'accesso ai terzi ovvero agli Incaricati/Responsabili di altro ambito;
 - h) applicare le misure di sicurezza, sia quelle minime che quelle ulteriori, secondo quanto disposto dal Titolare e/o dal proprio Responsabile e, relativamente al trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, anche dall'Amministratore di sistema;
 - i) collaborare ai controlli espletati dal Titolare e dal Responsabile per la verifica dell'osservanza delle istruzioni e della normativa vigente in materia;
 - j) osservare quant'altro imposto dal Titolare e/o dal Responsabile.

7. Nei casi di trattamenti occasionali da realizzare ad opera di soggetti non incaricati, il Responsabile competente deve provvedere per iscritto alla nomina, anche temporanea, degli stessi quali Incaricati individuando gli specifici ambiti di trattamento e le specifiche operazioni consentite nonché impartendo idonee istruzioni.

Art. 8 – Amministratore di sistema

1. L'Amministratore di sistema, nella persona del Direttore della struttura operativa provinciale competente in materia di informatica e telematica, sovrintende il sistema informativo della Provincia al fine di adeguare i profili tecnici e la gestione del sistema stesso a quanto previsto dal codice.
2. In particolare svolge un'azione d'impulso nei confronti del Titolare, del Coordinatore dei trattamenti e dei Responsabili interessati e, di concerto con essi, governa le risorse del sistema informativo, controllando, garantendo e tutelando la sicurezza degli applicativi informatici e dei database in dotazione sulla rete in osservanza dei principi e degli obblighi stabiliti nel codice. A tal fine provvede a:
 - a) sovrintendere, sotto i profili tecnici, alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
 - b) fornire supporto tecnico-informatico ai Responsabili interni per l'elaborazione, la redazione e l'aggiornamento del DPS;
 - c) assistere, dal punto di vista informatico, il Titolare, il Coordinatore dei trattamenti ed i Responsabili, coordinando l'attuazione delle misure minime di sicurezza di cui allegato B

- del codice e le misure idonee e preventive di cui all'art. 31 del codice, supportandoli nelle attività di controllo circa la corretta applicazione delle stesse;
- d) individuare tra i dipendenti della propria struttura il proprio referente esperto dei sistemi informativi dell'Ente quale componente del Gruppo di studio permanente;
 - e) relativamente ai profili informatici, proporre al Titolare o al Coordinatore dei trattamenti a ciò delegato le misure idonee e preventive di cui all'art. 31 del codice;
 - f) curare l'osservanza di ogni altro adempimento derivante dal codice attinente alla propria competenza specialistica.

Art. 9 – Gruppo di studio permanente

1. Il Gruppo di studio permanente ha il compito di supportare il Titolare ed il Coordinatore dei trattamenti mediante l'effettuazione di approfondimenti tecnici ed operativi in materia di trattamento dei dati personali da parte della Provincia.
2. Il Gruppo di studio permanente è composto da Incaricati designati dai Responsabili interni ed opera sotto il coordinamento tecnico di due coordinatori.
3. Il Gruppo di studio permanente si riunisce anche in forma ristretta e con l'eventuale supporto di specialisti esterni, per lo svolgimento di attività di analisi tecnica di tematiche e proposta di soluzione a problematiche specifiche.

4. L'ente assicura ai componenti del gruppo adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento in materia di trattamento dei dati personali.

PARTE TERZA

“Soggetti esterni”

art. 10 – Affidamento di attività, lavori, servizi e forniture a terzi

1. Nel caso siano affidati a terzi, lavori, servizi e/o forniture connessi alle attività istituzionali della Provincia che implicino il trattamento di dati personali di cui sia Titolare/Responsabile l'ente stesso, le convenzioni ed i contratti che regolamentano i reciproci rapporti devono contenere specifiche clausole atte a garantire il rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di trattamento di dati personali.
2. Salvo diversa disciplina contenuta nelle convenzioni, nei contratti o negli altri atti che prevedano e regolino in modo specifico i rapporti di cui al comma 1, il trattamento di dati personali da parte di soggetti esterni all'ente e per lo svolgimento di finalità istituzionali proprie della Provincia è da considerare, ai fini dell'applicazione del codice, trattamento interno all'ente.
3. Il dirigente competente all'adozione degli atti di affidamento ed all'esecuzione del contratto/convenzione di cui al comma 1, in virtù

delle competenze attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 57 dello Statuto della Provincia nonché dall'art. 4 co.1 del presente regolamento, designa i Responsabili "esterni" che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29 co. 2 del codice) e attua quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 sono indispensabili per l'instaurazione di rapporti contrattuali con la Provincia e devono sussistere per tutta la durata.
5. I Responsabili "esterni" rivestono, obbligatoriamente e per tutta la durata del rapporto con la Provincia, il ruolo loro attribuito. In tal caso tali soggetti devono svolgere i compiti del ruolo assegnato, così come precisati dalla normativa vigente e dal presente regolamento, con le conseguenti responsabilità derivanti dalla legge ed inoltre devono individuare, all'interno della propria organizzazione, gli Incaricati degli specifici trattamenti, dandone contestuale comunicazione al dirigente competente di cui al comma 3.
6. Le convenzioni, i contratti o gli altri atti che regolano i rapporti con i soggetti esterni di cui al presente articolo, devono contenere specifiche disposizioni che li obblighino all'osservanza delle prescrizioni del codice, delle norme del presente regolamento, delle decisioni, delle direttive, delle regole, delle istruzioni impartite e delle altre misure, anche di sicurezza, adottate dal Titolare.

7. Il dirigente competente di cui al comma 3, con la collaborazione di propri Incaricati, cura i rapporti con i Responsabili/Incaricati “esterni” in modo da assicurare:
- a) un’adeguata informazione, preventiva all’affidamento, circa le disposizioni regolamentari ed ogni altra comunicazione, interna all’ente e di rilievo per il soggetto esterno, in materia di trattamento di dati personali;
 - b) un controllo, nei confronti dei soggetti esterni di cui al presente articolo, sul permanere dell’affidabilità e sulle garanzie di cui all’art. 29 co. 2 del codice;
 - c) un’adeguata vigilanza sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
 - d) la massima collaborazione per gli eventuali adempimenti collegati al trattamento interessanti i Responsabile/Incaricati “esterni” e per i quali sia necessario il coinvolgimento della struttura operativa della Provincia.
8. Il dirigente di cui al comma 3, relativamente ai trattamenti operati dai Responsabili/Incaricati “esterni” nell’ambito dell’esecuzione degli obblighi contrattuali/convenzionali, svolge altresì il ruolo di responsabile del riscontro all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del codice da parte dell’Interessato.
9. Il Responsabile “esterno” ovvero l’Incaricato esterno assicura al dirigente di cui al comma 3, regolare ritorno di informazione sui trattamenti di competenza, segnalando altresì, ogni fatto e

situazione, rilevanti ai fini del codice, che debbano richiedere il suo intervento.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la Provincia realizzi, in collaborazione con altri soggetti esterni, progetti o comunque attività che implicino il trattamento, da parte di tali soggetti, di dati personali di cui è Titolare/Responsabile l'ente stesso.

PARTE QUARTA

“Dati e regole per il trattamento”

Art. 11 – Tipologia di dati

1. In base all'art. 18 co.2 del codice, i dati personali possono essere oggetto di trattamento soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del codice, ciascun trattamento di dati sensibili e/o di quelli di carattere giudiziario è consentito solo se sussistente un'espressa disposizione di legge e nell'ambito del perseguimento di finalità di interesse pubblico. Fermo restando quanto stabilito all'art. 20 co. 3 del codice, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, per l'individuazione degli

stessi si rimanda, ai sensi dell'art. 20 co. 2 del codice, al vigente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. Il Responsabile qualora abbia necessità di trattare dati sensibili o giudiziari non ancora inseriti nel regolamento citato per una finalità che sia stata o meno dichiarata di rilevante interesse pubblico dalla legge, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Titolare ovvero al Coordinatore dei trattamenti con apposita richiesta scritta contenente:

- a) la denominazione del trattamento;
- b) la fonte normativa;
- c) la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita dal trattamento con l'ulteriore precisazione se essa sia stata dichiarata tale o meno da una legge;
- d) i tipi di dati trattati;
- e) le operazioni da eseguire;
- f) una sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
- g) la motivazione inerente la necessità degli specifici trattamenti richiesti in relazione alle finalità pubbliche perseguite;
- h) ogni altra informazione ritenuta utile agli scopi di cui all'art. 20 del codice.

4. Se il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari è privo solo della specificazione regolamentare, il Titolare ovvero il Coordinatore dei trattamenti, ricevuta la richiesta nelle modalità sopra descritte, valutata la necessità del trattamento, avvia la procedura per l'integrazione del regolamento dei dati sensibili e giudiziari e

adotta, in attesa dello svolgimento della procedura anche esterna prevista dall'ultimo periodo dell'art. 20 co. 2 del codice, i necessari provvedimenti (tra cui, eventualmente, il blocco volontario del trattamento).

5. Se il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari è carente anche della dichiarazione di rilevante interesse pubblico, il Titolare ovvero il Coordinatore dei trattamenti, valutata la comunicazione del Responsabile, decide se procedere, come previsto dall'art. 20 co. 3 del codice, con richiesta al Garante. In tale ultimo caso, ottenuta l'individuazione di cui al citato articolo di legge, provvede ad attivare la procedura per l'integrazione del regolamento.

Art. 12 – Flusso interno dei dati

1. Il flusso dei dati all'interno della struttura organizzativa della Provincia, per ragioni d'ufficio e tra incaricati allo specifico ambito di trattamento, non è soggetto a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi o regolamenti.
2. Ciascun Responsabile può tuttavia disporre, con adeguata motivazione condivisa con il Coordinatore dei trattamenti, le ulteriori misure necessarie alla tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare qualora il flusso riguardi dati sensibili e/o giudiziari.

Art. 13 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati, che possono avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche, sono ammesse come previsto dall'art. 19 del codice.

In specifico, la comunicazione può avvenire:

a) da o nei confronti di altri soggetti pubblici, quando sia prevista da norme di legge o da regolamenti oppure, in assenza di tale previsione, quando sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso è necessario, ai sensi dell'art. 39 del codice, darne comunicazione al Garante che potrà vietarle;

b) nei confronti di soggetti privati o di enti pubblici economici, solo se prevista da norme di legge o da regolamenti.

2. La diffusione è lecita (art. 19 co. 3 del codice) unicamente quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

3. La diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata.

Art. 14 – Misure di sicurezza

1. La Provincia applica ai trattamenti di dati personali le misure di sicurezza minime (artt. 33–36 del codice) secondo le modalità del disciplinare tecnico ad esso allegato ed osserva gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del codice, adottando le idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo,

attraverso esse, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. A tale scopo l'ente adotta, ai sensi dell'art. 33, il DPS che aggiorna, secondo quanto previsto dalla legge e con le modalità organizzative stabilite dal presente regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno. Sotto la supervisione del Coordinatore dei trattamenti, i vari Settori/Servizi collaborano alla redazione e all'aggiornamento del DPS. Un estratto di tale documento, ivi compresi gli aggiornamenti annuali, è reso noto, a cura della Segreteria Generale, agli Incaricati di trattamento.
3. I Responsabili, come già previsto dal presente regolamento, sono tenuti a supervisionare l'effettiva applicazione, nell'ambito delle strutture operative dirette, di quanto previsto, in materia di misure di sicurezza, nel codice, nel DPS, nel presente regolamento e in eventuali altri documenti dell'ente.
4. Gli Incaricati sono tenuti ad applicare le misure di sicurezza, secondo quanto disposto e reso loro noto dal Responsabile, dal Coordinatore dei trattamenti e dall'Amministratore di sistema.

Art. 15 – Obblighi di notificazione e comunicazioni al Garante

1. I Responsabili provvedono a comunicare al Titolare ovvero al Coordinatore dei trattamenti i dati contenuti all'interno dell'elencazione

dell'art. 37 del codice, per i quali è previsto l'obbligo di notificazione al Garante. Inoltre i Responsabili interni sono obbligati ad indicare anche le situazioni individuate dall'art. 39 del codice che comportano l'obbligo di comunicazione al Garante.

2. Il Titolare ovvero il Coordinatore dei trattamenti, valutata la necessità di effettuare le suddette operazioni, provvede ad inviare al Garante le notificazioni e le comunicazioni nei modi previsti dagli artt. 38 e 39 del codice che espressamente si richiamano.

Art. 16 – Videosorveglianza

1. La Provincia, nel trattare i dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività di videosorveglianza, osserva le norme del codice, i regolamenti e le eventuali prescrizioni emanate dal Garante con propri provvedimenti.
2. L'installazione degli impianti di videosorveglianza è lecita solo se proporzionata agli scopi istituzionalmente perseguiti dall'Amministrazione ed è fondata su presupposti di proporzionalità, liceità e necessità; le finalità perseguite dall'Amministrazione devono essere determinate e di propria pertinenza.
3. L'installazione di impianti di videosorveglianza viene adeguatamente pubblicizzata tramite l'informativa, resa nelle forme di legge e secondo le ulteriori specifiche prescrizioni del

Garante. Essa deve essere, in ogni caso, adeguatamente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.

4. L'eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione che si dovessero riscontrare.

PARTE QUINTA

“Rapporti con gli Interessati”

Art. 17 – Informativa

1. Ciascun Responsabile, nell'ambito della struttura operativa di trattamento assegnatagli, provvede, di regola mediante gli Incaricati, ad assicurare, previamente alla raccolta di dati personali, idonea informativa (art. 13 del codice) all'Interessato o alla persona presso la quale i dati stessi sono raccolti.
2. A tal fine il Responsabile assicura, per il proprio ambito organizzativo di competenza, adeguata sensibilizzazione tra gli Incaricati sugli obblighi informativi previsti dal codice e adotta la prescritta informativa, avuto riguardo delle specificità dei trattamenti presenti nella propria struttura operativa e tenendo conto, pur con le necessarie integrazioni relative al caso specifico, sia dello schema-tipo di cui all'allegato A del presente regolamento sia degli eventuali aggiornamenti successivi dello stesso predisposti dal Titolare ovvero dal Coordinatore dei trattamenti.

3. L'informativa, che deve essere comunicata, di regola, in forma scritta (ed, ove ritenuto opportuno, controfirmata per presa conoscenza dall'Interessato), specifica almeno le seguenti informazioni richieste dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 co. 2 del codice:

- a) finalità e modalità del trattamento dei dati;
- b) natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati;
- c) conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferimento;
- d) soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;
- e) ambito di diffusione dei dati medesimi;
- f) diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del codice;
- g) estremi identificativi del Titolare e del/i Responsabile/i (in caso di pluralità di questi ultimi va indicato il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei Responsabili);
- h) (ove previsto) l'eventuale responsabile per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice;
- i) nel caso di dati sensibili e/o giudiziari, la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati stessi.

Art. 18 – Modalità di esercizio dei diritti dell'Interessato

1. La Provincia garantisce la massima cura riguardo ai diritti dell'Interessato.
2. Ai soggetti i cui dati personali sono contenuti in una banca dati della Provincia sono garantite tutte le informazioni sulle modalità organizzative e sulla gestione adottate con il presente regolamento.
3. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del codice relativi ai dati personali che lo riguardano, l'Interessato può presentare richiesta alla Provincia con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del codice stesso.
4. La richiesta va indirizzata al Titolare o al Responsabile che devono provvedere alla risposta con le modalità indicate nell'art. 10 del codice entro 15 giorni o, qualora ricorrano le circostanze previste dal dall'art. 146 co. 3 del codice, entro 30 giorni, dal ricevimento.
5. Ciascun Responsabile è, in rapporto con il Titolare, responsabile del riscontro all'Interessato. All'uopo può nominare, tra gli Incaricati della propria struttura operativa, un referente per i profili operativi del riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del codice. In tale ultimo caso, il referente, previa approvazione del Responsabile, garantisce il pieno esercizio dei diritti da parte dell'Interessato nei casi previsti dal codice. Relativamente alle modalità operative e fermo restando quanto più specificatamente previsto dall'art. 10 del codice, il referente allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dell'Interessato:
 - a) in caso di richiesta di accesso ai dati personali da parte dell'Interessato, se riscontra la loro esistenza, consegna, di

regola, copia dei documenti in cui sono contenuti tutti i suoi dati personali;

- b) nel caso i dati personali siano contenuti in diversi documenti, registri o elenchi, prepara un documento scritto contenente gli elementi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del codice e ne consegna copia all'Interessato conservando l'originale; tuttavia, se richiesto dall'Interessato, provvede alla trasposizione dei dati su supporto informatico o alla trasmissione per via telematica;
- c) in caso di richiesta di aggiornamento, di rettifica e di integrazione dei dati personali, provvede, dopo adeguata istruttoria con esito positivo per l'interessato, ad effettuare tali operazioni. Come previsto dall'art. 8 co. 4 del codice, non sono ammesse in ogni caso le rettifiche o le integrazioni su dati valutativi relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo;
- d) su specifica richiesta dell'Interessato e dopo adeguata istruttoria con esito positivo per l'Interessato, provvede alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima di dati trattati in violazione di legge o per i quali non è necessaria la conservazione in base al principio di all'art. 3 co. 1 del codice.

Art. 19 – Diritto di opposizione

1. L'Interessato può opporsi in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se questi siano pertinenti agli scopi della raccolta;
- b) al trattamento dei suoi dati personali per i fini di cui all'art. 7 co. 4 lett. b) del codice.

2. Ciascun Responsabile, valuta la fondatezza della richiesta, provvede di conseguenza, formulando all'Interessato risposta motivata scritta, entro 15 giorni dal recepimento della richiesta stessa.

PARTE SESTA

“Disposizioni finali”

art. 20 – Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale, entra in vigore il 01/10/2008.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. nonché le normative nazionali e comunitarie in materia.

Allegato A – Schema del modello di:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito indicato "Codice") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del decreto citato, di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Considerando che per trattamento si intende *"Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"* (art. 4 del Codice), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ

I suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti a....., attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

MODALITÀ

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono stati raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.

All'uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l'Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato *Documento Programmatico di Sicurezza*.

NORMA DI RIFERIMENTO PER DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI (*eventuale in caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari*)

Il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà, esclusivamente in relazione agli obblighi o ai compiti previsti dalle seguenti norme....

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è (*facoltativo o obbligatorio*). L'eventuale rifiuto determina (*l'impossibilità o la limitata possibilità*) di

SOGGETTI I CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'Ente
.....

Essi potranno anche essere comunicati a:

- tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la procedura di cui all'art. 39, co.2 del codice)
- e/o
- ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore/i, e/o gli incaricati del Settore/i, in specifico del/i seguente/i ufficio/i provinciale/i e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento e nell'ambito,

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO EX ART. 7

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali". Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura

dell'Incaricato o del Responsabile.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia P.zza Paolo VI n. 29 .

RESPONSABILI

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è con sede in ... ,
via..., *tel.*, *fax*

L'elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – nell'ambito di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali – è disponibile presso il Settore/Servizio/Ufficio sito in via ,,,,,,,, n ... e/o sul sito della Provincia di Brescia all'indirizzo

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Data, _____

Firma per presa visione dell'informativa _____ .

Allegato B – Schema del modello di designazione di incaricato del trattamento



AREA
SETTORE/SERVIZIO

Brescia, lì _____, Prot. _____

OGGETTO: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO EX ART. 30 D.LGS. N. 196/03

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il decreto presidenziale n. ___ del _____, con il quale è stato conferito al/alla sottoscritto/a, con decorrenza _____ e fino al _____, l'incarico di Direzione del _____;
- la D.G.P. n. 1287 RV del 2 dicembre 1997 "Nomina del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 (legge sulla privacy)" così come modificata dalla D.G.P. n. 308 RV del 7 aprile 1998 avente per oggetto <<Annullamento parziale della D.G.P. n. 1287 RV del 2 dicembre 1997 (*omissis*)">>;
- gli artt. 4 co. 1 lett. h) e 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (per innanzi "Codice");
- la D.C.P. n. 62 RV del 20 dicembre 2002 di approvazione del "Regolamento sui sistemi e servizi informatici e telematici";
- la D.C.P. n. 47 R.V. del 23 novembre 2005 di approvazione del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" con particolare riferimento al Titolo IV;
- la D.G.P. n. 727 RV del 28 dicembre 2005 avente ad oggetto "Presenza d'atto del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività della Provincia di Brescia in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003" e relativo allegato;
- la D.C.P. n. RV del _____ avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione in materia di trattamento dei dati personali";

in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di competenza del Settore/Servizio _____

DESIGNA

dal ____ al ____ il/la Sig./ra _____ nato/a a _____ (Prov. ____), _____ (dipendente/collaboratore/tirocinante/LSU) presso il Settore/Servizio _____ quale **INCARICATO/A DEL TRATTAMENTO** dei dati personali riferiti alle attività di cui agli ambiti di seguito indicati:

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

In riferimento all'/agli ambito/i indicato/i. è autorizzato/a a compiere – nell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti – le operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, di trattamento di dati personali "comuni" indicate all'art. 4 co. 1 lett. a) del codice e precisamente:*(la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati)*. Sono escluse le seguenti operazioni:

Relativamente al trattamento di dati personali "sensibili e giudiziari", è autorizzato/a a compiere le seguenti operazioni:

- | | |
|---|---|
| ☐ la raccolta | ☐ il raffronto |
| ☐ la registrazione | ☐ l'utilizzo |
| ☐ l'organizzazione | ☐ l'interconnessione |
| ☐ la conservazione | ☐ il blocco |
| ☐ la consultazione | ☐ la comunicazione |
| ☐ l'elaborazione | ☐ la diffusione |
| ☐ la modificazione | ☐ la cancellazione |
| ☐ la selezione | ☐ la distruzione |
| ☐ l'estrazione | ☐ altro <i>(specificare)</i> _____ |

Eventuali precisazioni in merito alle operazioni di trattamento: _____

In qualità di incaricato/a di trattamento dell'unità organizzativa di assegnazione, è tenuto/a a trattare, per conto di questo Ente, dati personali inerenti l'ambito di trattamento specificato, attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare e/o dal Responsabile e rispettando la normativa di legge ed i regolamenti (anche dell'Ente) vigenti, le circolari e/o le direttive o le istruzioni anche verbali ricevute.

Il trattamento, da parte Sua, deve avvenire:

- in modo lecito e secondo correttezza;
- per scopi determinati, espliciti e legittimi ed, in specifico, per gli scopi inerenti l'attività istituzionale dell'Ente con particolare riferimento a quelli specifici dell'unità organizzativa di cui fa parte e del trattamento di sua competenza;
- svolgendo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento della sua attività lavorativa;

- assicurando e verificando, per quanto di competenza, l'esattezza e se necessario l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare o dal responsabile;
- seguendo le ulteriori istruzioni ricevute dal Titolare e/o dal Responsabile.

Inoltre è tenuto/a a:

- collaborare, con il Titolare e/o con il Responsabile del trattamento, per l'applicazione di quanto previsto dal Codice, con particolare attenzione agli adempimenti vigenti in materia;
- svolgere ciascuna operazione di trattamento garantendo, per quanto di sua competenza, anche nelle relazioni con utenti, cittadini e colleghi, la massima riservatezza;
- assicurare al Titolare e al Responsabile il regolare ritorno di informazione sui trattamenti ad Ella affidati;
- segnalare altresì a tali soggetti ogni fatto e situazione, rilevanti ai fini del Codice, che debbano richiedere un loro intervento.

Infine deve, secondo le specifiche ed ulteriori istruzioni impartite dal Titolare e/o dal Responsabile e/o dagli altri eventuali ruoli previsti da regolamenti dell'Ente, applicare e rispettare le misure di sicurezza minime indicate nel Documento Programmatico di Sicurezza e le ulteriori misure di sicurezza idonee e preventive predisposte dall'Ente.

A tale scopo la S.V. deve in particolare osservare quanto di seguito prescritto:

(istruzioni)

.....

ComunicandoLe che i contenuti qui espressi sono tassativi, si chiede di sottoscrivere la presente per presa visione.

Il Direttore dell'Area/Settore/Servizio
 (.....)

L'incaricato /a:

data

firma